



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 10/02/2011**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 30 dicembre 2010, n. 563

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, rilasciata a “SpA BIRRA PERONI” per lo stabilimento ubicato in Bari alla via Bitritto n. 108 - codice attività IPPC 6.4b - All. I al D.Lgs. 59/05 - Fascicolo 67.

L'anno 2010 addì 30 del mese di dicembre in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO  
E GRANDI IMPIANTI  
ING. CATERINA DIBITONTO

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

vista la Determinazione del Dirigente del Servizio regionale Ecologia n. 439 del 22/09/2010 con oggetto “Organizzazione del Servizio Ecologia, definizione delle funzioni dirigenziali attribuite al dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti”

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico” e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto l'articolo 3 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti principi:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare

le migliori tecniche disponibili;

- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo n. 152/06 e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo n. 152/06;
- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Visto l'articolo 8 del D.Lgs. n. 59/2005, che prevede che l'Autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;

Visto l'articolo 7, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 59/2005, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla vigente normativa nazionale o regionale".

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe"; Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: "Costituzione delle Segreterie Tecniche";

Visti inoltre:

- L. 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);
- il D.lsg. 128/2010 art.4 coi ha abrogato il D.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia, al co.5 del medesimo articolo che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento";

Considerato che:

- con il D.Lgs. 59/05 è stato introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D.Lgs. 372/99"; "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- a livello italiano con il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" sono state emanate le linee guida per l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili di settore.

Ritenuto necessario provvedere, secondo i disposti del D.Lgs. 59/05, all'individuazione delle condizioni di esercizio dell'impianto in coerenza con i disposti normativi sopra richiamati tanto al fine di garantire un più elevato livello di protezione dell'ambiente;

Tenuto conto che l'impianto della "SpA BIRRA PERONI" sito a Bari alla via Bitritto n. 108 è già autorizzato in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali:
  - n. 668R/2008 del 03/09/2008 rilasciata da Acquedotto Pugliese
- Autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche:
  - Determinazione Dirigenziale n. 569 del 16/08/2010 della Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica, tenutasi in data 25 settembre 2007 e delle conferenze di servizi, tenutesi in data 29 novembre 2007, 28 settembre 2010 e 23 dicembre 2010;

visti i pareri positivi, espressi in sede di CdS del 28/09/2010, da parte dei rappresentanti della ASL e del Comune di Bari;

visto il Decreto del Sindaco del Comune di Bari, acquisito al prot. 12610 del 04/10/2010, di classificazione dell'insediamento produttivo quale industria insalubre di seconda classe;

visto il parere reso dalla Provincia di Bari, con nota prot. 3131/AR del 28/09/2010 ed acquisita al prot. 12612 del 04/10/2010, con cui veniva trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 569 del 16/08/2010 di rinnovo dell'autorizzazione allo smaltimento sul suolo delle acque meteoriche con contestuale richiesta di attivazione, da parte del Gestore, di possibili iniziative per favorire il riutilizzo delle acque fluenti dall'impianto di depurazione, a fronte delle consistenti quantità dichiarate, per le necessità di approvvigionamento aziendale,

visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza di Servizi del 23/12/2010 al rilascio dell'AIA a tutte le condizioni indicate nella stessa conferenza di servizi;

atteso che il Gestore ha inoltrato alla competente Provincia di Bari in data 27/12/2010 richiesta volontaria di valutazione di impatto ambientale relativamente alla attuale configurazione impiantistica così come dichiarato dallo stesso Gestore durante le conferenze di servizi del 28/09/2010 e 23/12/2010;

visto il parere favorevole al piano di monitoraggio e controllo espresso dall'ARPA Puglia DAP Bari con nota acquisita al prot. 16222 del 29/12/2010;

ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B Piano di monitoraggio e controllo", "Allegato C Parere Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Bari nota acquisita al prot. 16222 del 29/12/2010" e "Allegato D - Valutazione integrata dell'inquinamento con indicazione BAT" parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente e che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 4.0 dell' "Allegato A" e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

preso atto che lo stabilimento "SpA BIRRA PERONI" di Bari risulta certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei) a condizione che sia garantito il mantenimento e rinnovo della certificazione sino alla scadenza del presente provvedimento AIA;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni secondo quanto indicato al punto 4.0 dell' "Allegato A" e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05;

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al DM. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla "SpA BIRRA PERONI" il versamento delle somme, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di rilasciare ai sensi del D. Lgs. 59/05 l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società "SpA BIRRA PERONI" per lo stabilimento ubicato in Bari alla via Bitritto con codice attività IPPC 6.4b All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A" di n. 62 (sessantadue) facciate, "Allegato B Piano di monitoraggio e controllo" di n. 20 (venti) facciate, "Allegato C Parere Arpa Puglia DAP Bari acquisito con nota prot. 16222 del 29/12/2010" di n. 1 (una) facciata" e "Allegato D Valutazione integrata dell'inquinamento con indicazione BAT" composto di n. 6 (sei) pagine;

stabilire che:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 4.0 dell'Allegato A" del documento tecnico;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento potrà essere aggiornata a seguito del completamento del procedimento di valutazione di impatto ambientale avviato presso la competente Provincia di Bari;
- il Gestore dovrà presentare entro il 31 gennaio 2011 il progetto di convogliamento all'esterno delle emissioni diffuse associate all'edificio dedicato allo stoccaggio materie prime;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9 comma 3 è soggetta a rinnovo ogni sei anni;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le "modifiche dell'impianto", secondo quanto previsto dall'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/06;
- prima di dare attuazione a quanto previsto nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, il Gestore è tenuto al rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 59/05;
- per effetto dell'intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari e la Provincia di Bari, ognuno nell'ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della Ditta ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici "A - B - C - D";  
L'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore;

di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Bari e presso il Comune di Bari;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società "SpA BIRRA PERONI" con sede legale in via Renato Birolli, 8 - ROMA;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bari, al Comune di Bari, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Bari, alla ASL competente per territorio, all'Acquedotto Pugliese, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;  
di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il funzionario ing. Paolo GAROFOLI attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l'adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario A.P. Il Dirigente dell'ufficio  
Ing. Paolo Garofoli Inquinamento e Grandi Impianti  
Ing. Caterina Dibitonto